



**Stazione Unica Appaltante - SUA.CS**  
**Per conto del Settore Bilancio e Programmazione**  
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 - 274  
Sito internet: [www.provincia.cs.it](http://www.provincia.cs.it)  
Pec: [sua@pec.provincia.cs.it](mailto:sua@pec.provincia.cs.it)

**BANDO\_DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA**  
- ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 -

**“Affidamento del Servizio di Tesoreria Provinciale – Periodo 2024/2027 Rinnovabile”**

**CIG: A016FBB6C7 - Cod. gara: 23SUA077**

**PREMESSE**

Il presente bando\_disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Cosenza – Settore Bilancio e Programmazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente l'affidamento della “*Gestione del Servizio di Tesoreria provinciale – Periodo 2024/2027 Rinnovabile*”, come meglio esplicitati nelle varie parti della Convenzione (Approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale di Cosenza n.007 del 10.02.2020) che forma parte integrante.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Bilancio e Programmazione n. **2023001851** del **20/10/2023**.

Trattasi di appalto di servizi. L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del Codice in riferimento agli artt. 25, 29, e 71 e con applicazione del criterio della **offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 medesimo Codice.

**Luogo di esecuzione:** Cosenza  
**codice NUTS** ITF61.

**CUI:**

**Numero gara Anac** 9350703

**CPV** 66600000-6 Servizi di Tesoreria

**CIG:** A016FBB6C7

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023) in modalità telematica dal Servizio SUA della Provincia di Cosenza, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

**Il Responsabile Unico di Progetto**, dott. Soter Gallo, email: [sogallo@provincia.cs.it](mailto:sogallo@provincia.cs.it) tel. 0984/814498

La Responsabile del procedimento di gara, la dott.sa Nicoletta PERROTTI Funzionario Titolare di incarico E.Q. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza email [sua@provincia.cs.it](mailto:sua@provincia.cs.it) tel. 0984/814220 – 632 – 379 - 528 .

Il Bando \_disciplinare di gara, la convenzione, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo [https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_registr.wp](https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp), seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo:  
[https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

## **Art. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1. Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Bando \_disciplinare di gara;
- Convenzione;
- Modulistica di partecipazione;
- Patto di integrità;
- DGUE;

### **1.2. Chiarimenti e Comunicazioni**

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti. Le stesse dovranno essere rese in lingua italiana ed esclusivamente attraverso il Portale Appalti all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>,

Sudette **richieste di chiarimenti** dovranno pervenire improrogabilmente entro le **ore 10:00 del giorno 17/11/2023**.

**Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti** presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno (**21/11/2023**) precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 10) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione "Istruzioni e Manuali".

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

## **Art. 2 – Oggetto, importo e suddivisione in lotti dell'appalto**

**2.1.** Il presente disciplinare ha per **oggetto** l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Cosenza secondo quanto previsto dagli artt. 208-226 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali - TUEL). Per il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio si rinvia a quanto disposto nello schema di Convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Cosenza n.007 del 10.02.2020.

**2.2.** L'ammontare complessivo presunto del servizio, per l'intera durata contrattuale è pari ad **Euro 320.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera. Non sono previsti oneri per rischi da interferenze.

**2.3.** Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n 36/2023, il presente appalto **non è suddiviso in lotti** al fine di garantire i seguenti necessari elementi: sinergie operative e organizzative, coordinamento, omogeneità e uniformità delle prestazioni e delle attività, non frammentarietà nell'espletamento del servizio ed una gestione coerente delle attività sia sotto il profilo pedagogico che economico ed organizzativo.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto e Rinnovi**

**3.1. Durata:** La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **anni 4 (2024-2027)**. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 anni per un importo di Euro 320.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016 (in vigore ai sensi dell'D. lgs. n. 36/2023) la durata della convenzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo contraente.

**3.2. Proroga tecnica.** La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di prorogare il termine finale del contratto per il periodo necessario ad completare le nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6.

### **Art. 4 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gazione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla gara**

#### **5.1 – Requisiti di ordine generale e cause di esclusione**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver

adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

### **Art. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

**AVVERTENZA:** a partire dal 9 novembre 2022 è obbligatorio l'uso, presso la Banca Dati Anac, del nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE**), che ha sostituito totalmente il sistema AVCPASS, così come sancito dalla Delibera n. 464/2022 (pubblicata in GURI il 24/10/2022). Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Considerato che il sistema AVCPASS (nonché il FVOE) è procedura istituita e resa disponibile dal A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità dei citati sistemi.

#### **6.1 - Requisiti di idoneità**

Costituiscono requisiti di idoneità:

→ Iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per il ramo di attività oggetto dell'appalto o attività coerente ad esso (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

→ possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.lgs 267/2000 e ss.m.ii, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt, 13 e 14 del D.lgs 385/1993 e ss.mm.ii.;

Nel caso di società cooperative o consorzi di cooperative oltre all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo; Per i consorzi ordinari, i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese e i GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate/consorziate, raggruppate/raggruppande o GEIE;

Per la comprova dei summenzionati requisiti/iscrizioni la stazione appaltante richiede le relative certificazioni da inserire nella Busta A contenente la documentazione amministrativa.

#### **6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non previsti

#### **6.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale**

→ avere svolto negli ultimi cinque anni, per almeno un triennio consecutivo, almeno 1 servizio di tesoreria o servizi analoghi per almeno uno dei seguenti enti:

- a. Comune capoluogo di provincia ovvero con almeno 20.000 abitanti;
- b. Provincia /Città Metropolitana
- c. Regione

→ Disporre di almeno una sede operativa anche se non dedicata nel comune di Cosenza.

#### **6.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di Reti, Geie**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio (anche da costituire) /GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente comma deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, attraverso il cumulo dei requisiti posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

#### **6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o nel REA deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti cumulativamente.

#### **Art. 7 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e/o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c del D.lgs 267/2000 e ss.m.ii, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt, 13 e 14 del D.lgs 385/1993 e ss.mm.ii. **solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

**Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente

produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **Art. 8 - SUBAPPALTO**

NON è ammesso il subappalto.

#### **Art. 9 – Cauzioni e Garanzie richieste**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al **2%** del valore complessivo della procedura presentata con le modalità previste dal medesimo articolo.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. Ai sensi dell'art. 106, c. 2 del Codice, la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'art. 106.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dal contraente e dal garante;** essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Ai sensi dell'art. 106, c. 4 del Codice, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del Codice, la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, c. 7 del Codice, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia presentata, può essere ridotto nei modi e termini previsti dall'art. 106 c. 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, c. 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma. Ai sensi dell'art. 106, c. 10 del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 101 c. 1 lett. a) del Codice, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria a condizione che il documento abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata

produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all' art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell' art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) Indicare il beneficiario: **Provincia di Cosenza**;
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell' aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 5) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l' impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

#### **Art. 10 – Sopralluogo**

NON previsto

#### **Art. 11 – Pagamento in favore della Autorità Nazionale Anti Corruzione**

In conformità alla Deliberazione ANAC n. 621 del 22 dicembre 2022 "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" nella misura di **€ 33,00**.

L'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Modalità di pagamento

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, c.67 L. 266/2005.

#### **Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda**

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;
- **Busta telematica B** – Offerta Tecnica;
- **Busta telematica C** – Offerta Economica

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal presente Disciplinare.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 27/11/2023**.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **Articolo 13 – Soccorso Istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Ai sensi dell'art. 101 del Codice, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

### **Articolo 14 - BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione firmata digitalmente :

- 1) **domanda di partecipazione ed eventuale procura** (Mod. A.1\_domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative);
- 2) DGUE;
- 3) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 4) PASSoe;
- 5) Patto Integrità (Mod. A.2)
- 6) documentazione in caso di avvalimento (Mod. A.3\_dichiarazioni ausiliaria);
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) Documenti comprovanti i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.3

#### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il **Mod. A.1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** predisposto dalla Stazione Appaltante - con le quali il concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 l'assorbimento prioritariamente nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

#### **14.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

***N.B. l'operatore economico accederà al link di seguito riportato per la compilazione del DGUE, allegato ai documenti di gara e richiesto nella documentazione amministrativa: <https://dgue.maggiolicloud.it/>***

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### **14.3 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **14.5 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 6.1 e 6.3**

Il candidato presenta dichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti: Requisiti di idoneità professionale:

-(per le imprese italiane o straniere residenti in Italia): iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

-(per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia): dichiarazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti** - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti** - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti:**

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti:**

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

**se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - copia del contratto di rete - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **14.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

- **PASSOE** Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresе, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

- **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato (Mod. A.2) (di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012). Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso: - dal soggetto che partecipa singolarmente; - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; - [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto. - (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

## Articolo 15 - BUSTA B: OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare:

**1. Redazione di una relazione tecnica**, sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, redatta in lingua italiana secondo criteri di sinteticità ed esaustività, in un massimo di **30 facciate** (formato A4, carattere non inferiore a 10, interlinea 1,5) esplicativa dell'organizzazione del servizio in rapporto a quanto indicato nel presente disciplinare, e nelle tabelle per l'attribuzione del punteggio rispettando l'ordine sequenziale degli elementi da valutare.

L'offerta tecnica del servizio così redatta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri.

Ai fini della valutazione del progetto non si terrà conto delle pagine eccedenti le prime **30**.

A tale progetto potrà essere allegato materiale (schede, moduli ecc..) che si intende utilizzare nel contesto dei servizi (che vanno calcolate nel limite delle 50 facciate sopradette).

Nel caso di Impresе che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Impresе l'offerta tecnica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione Temporanea di Impresе già costituita o di Consorzi;
- dal legale rappresentante di tutte le Impresе raggruppante in caso di Associazione Temporanea di Impresе non costituita al momento della presentazione dell'offerta.

**2. Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali** contenuti nell'offerta tecnica, da escludere per una eventuale richiesta di accesso agli atti da parte da impresе concorrenti.

Nell'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, non dovrà essere presente alcun riferimento alla offerta economica proposta.

*Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_OffertaTecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.*

## Articolo 16 - BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" presente al seguente link [https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione\\_Offerte\\_Telematiche.pdf](https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf)

L'Offerta economica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dai seguenti elementi:

**1.** "Offerta economica", contiene, a pena di esclusione: l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e *upload* del documento generato automaticamente dalla piattaforma;

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente **articolo 14.1**, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

✓ in cifre ed in lettere il **ribasso percentuale unico offerto** (espresso con non più di 3 cifre decimali), in riferimento all'importo posto a base d'asta, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.;

- ✓ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ la stima dei costi della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## Articolo 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio della **offerta economicamente più vantaggiosa**, ex art. 108 D.Lgs.36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Punteggio offerte tecnica **max punti 70**

Punteggio offerta economica max **punti 30**

Per un totale di punti **max 100**.

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

#### A) – ASPETTO ECONOMICO

**A1)** Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima €80.000,00 I.V.A. inclusa all'anno, per un totale di 320.000,00 per l'intera durata del periodo oggetto dell'appalto), relativo ai costi di gestione del servizio di tesoreria;

#### B) – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

1)- Sistema informatico e sue funzionalità;

2)- Possedere uno sportello operativo nel territorio del comune di Cosenza ovvero impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;

3)- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

4)- Apertura sportello bancomat presso la sede della Provincia di Cosenza (P.zza XV Marzo), utilizzando eventualmente locali messi a disposizione dall'Ente stesso.;

5)- Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (indicare lo spread in punti percentuali in aumento o sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.). In ogni caso lo spread non potrà superare i 3,00 punti percentuali.

6) - Commissione di affidamento per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria, da applicarsi trimestralmente sull'importo messo a disposizione dalla Banca su richiesta dell'Ente Provincia ed a prescindere dal suo effettivo utilizzo (Max. 1,5% su base annua)

### 17.2 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

#### A – ASPETTO ECONOMICO - max 30 punti

Punti 30 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola, in caso di presenza di ulteriori cifre dopo la virgola, la commissione arrotonderà autonomamente alla terza cifra decimale superiore se maggiore o uguale a 5 ed inferiore se minore di 5) sull'importo a base di gara complessivo (€ 320.000,00) , relativo ai costi di gestione del servizio di tesoreria.

#### B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO - max 70 punti

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1 – Sistema informatico e sue funzionalità.	Punteggio massimo = <b>5 Punti</b> (Il punteggio verrà assegnato a seguito di analisi e comparativa tra tutte le offerte pervenute ed espresso ad insindacabile giudizio da parte della Commissione di gara)

2 – Possedere uno sportello operativo nel territorio del comune di Cosenza ovvero impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;	Punteggio massimo = <b>5 punti</b>
3 – Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.	Punteggio massimo = <b>2 punti</b> (Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che prevedrà il tasso più vantaggioso per l'Ente. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali)
4 – Apertura sportello bancomat presso la sede della Provincia di Cosenza (P.zza XV Marzo), utilizzando eventualmente locali messi a disposizione dall'Ente stesso.	Punteggio massimo = <b>13 punti</b> (Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che prevedrà il minor importo di commissione)
5 – Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (indicare lo spread in punti percentuali in aumento o sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.). In ogni caso lo spread non potrà superare i 3,00 punti percentuali.	Punteggio massimo = <b>30 punti</b> (Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che prevedrà il tasso complessivo minore. L'offerente dovrà indicare lo spread in aumento o in diminuzione con un massimo di due cifre decimali sia in cifre che in lettere)
6 – Commissione di affidamento per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria, da applicarsi trimestralmente sull'importo messo a disposizione dalla Banca su richiesta dell'Ente Provincia ed a prescindere dal suo effettivo utilizzo (Max. 1,5% su base annua)	Punteggio massimo = <b>15 punti</b> (Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che prevedrà il minor importo di commissione. L'offerente dovrà indicare il tasso in diminuzione con un massimo di 2 cifre decimali sia in cifre che in lettere)

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo attribuito al singolo criterio stesso, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;

**n** = numero degli elementi da valutare;

**W<sub>i</sub>** = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella precedente tabella;

**V(a)<sub>i</sub>** = sono i coefficienti. compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali attribuiti all'offerta (a) rispetto al requisito (i);

**Σn** = sommatoria da 1 a n .

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** saranno determinati riguardo agli elementi di natura qualitativa. La determinazione dei coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** avverrà sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, che attribuiranno per ogni elemento di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali pari a 2 per come segue:

OTTIMO: da 0,81 a 1 la valutazione è enormemente favorevole  
DISTINTO: da 0,61 a 0,80 la valutazione è fortemente favorevole  
BUONO: da 0,41 a 0,60 la valutazione è abbastanza favorevole  
DISCRETO: da 0,21 a 0,40 la valutazione è mediamente favorevole  
SUFFICIENTE: da 0,10 a 0,20 la valutazione è leggermente favorevole  
INSUFFICIENTE: da 0,01 a 0,09 la valutazione è modestamente favorevole  
NON VALUTABILE: 0,00 la valutazione è nulla.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

### 17.3 - OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30/100

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, riferiti al prezzo offerto, il punteggio sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta, applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ri/R_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) i-esima rispetto all'elemento quantitativo (prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;

**R<sub>i</sub>** = ribasso percentuale del concorrente i- simo,

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale massimo.

### 17.4 - CALCOLO FINALE

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l'offerta economica attraverso l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità; in caso di parità di punteggio nell'area qualità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un'offerta valida, ai sensi di legge e congrua alle richieste dell'Amministrazione.

**All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare i lavori in presenza di offerte ritenute non convenienti.**

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali o indeterminate.

### Art. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. La commissione può riunirsi con

modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20 del Codice.

#### **Art. 19 – PROCEDURA DI GARA**

La prima seduta prevista per il giorno **29/11/2023** alle **ore 10:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Successivamente la Commissione procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- in caso di proposta di esclusione trasmette al RUP del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma *e-procurement*.

#### **Art. 20 – Apertura delle Buste B e C – Offerta Tecnica ed Offerta Economica**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica (Busta B) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione alla Offerta tecnica e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica (Busta C) e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 17.2 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al RUP la documentazione di gara comunicando, eventualmente, le anomalie.

#### **Art. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, del Codice. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa. La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal Responsabile del

procedimento di gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento di gara, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro

## **Art. 22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente previsto nel Codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla *lex specialis* di gara.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17, c. 5, del Codice l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice, deve essere stipulato entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal c. 4 dell'art. 18 e dall'articolo 55, c. 2 del Codice;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 17 c. 8 fermo quanto previsto dal c. 6 dell'art. 50 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del richiamato art. 117, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della

garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente ai sensi del comma 8 del richiamato art.117.

**Le spese relative alla pubblicazione del bando** e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € **2.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario** anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

### **Art. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. DPR 13/06/2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

### **Art. 25 - ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) sono esclusi in relazione:

1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alle, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

#### **Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

- Invio alla **GUUE** in data **25/10/2023**;
- **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** – 5<sup>a</sup> Serie Speciale Contratti Pubblici n. **125** del **27/10/2023**;
- n. **2** quotidiani nazionali e n. **2** quotidiani nazionali;
- Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>
- Sul sito del MIT <https://www.serviziopubblici.it/SCPSA>
- All' albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: [www.provincia.cs.it/albopretorio](http://www.provincia.cs.it/albopretorio)
- Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all' indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

#### **Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

##### **• Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

##### **• Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

##### **• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

**• Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

**• Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cosenza.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti dei Comuni assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

**• Periodo di conservazione dei dati**

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

**Cosenza**

***Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to dott. Soter Gallo***

***Il Dirigente del Settore  
f.to dott. Giuseppe Meranda***

*(Il presente disciplinare di gara viene sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n.217 e norme collegate)*